

Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 35
in data 18/03/2014
Prot. N. 4224

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGES E TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER STUDENTI.

L'anno **duemilaquattordici** addì **diciotto** del mese di **MARZO** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. MARTINI MORENA - Sindaco	*	
2. CAMPAGNOLO GIORGIO - Assessore	*	
3. MARINELLO UGO “	*	
4. GANASSIN PAOLA “	*	
5. ZONTA MARCO “		*

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ZANON Dott. Giuseppe** .

Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGES E TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER STUDENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Che con nota prot. n. 3422 DEL 11/03/2014 la studentessa L.B. residente a Tezze sul Brenta e frequentante la facoltà di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici presso l'università Ca' Foscari di Venezia (laurea magistrale), ha chiesto di poter effettuare un periodo di tirocinio formativo curriculare presso la biblioteca comunale;

che i suddetti stage hanno come obiettivi fondamentali il completamento della formazione curricolare dello studente e l'applicazione da parte dello studente stesso o del neo diplomato o del neo laureato delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento universitari, nonché quello di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

- che per effettuare detti tirocini bisogna stipulare apposita convenzione che regola i rapporti tra il comune e l'Università;

PRESO ATTO che nessun onere grava sul Comune compresa la copertura assicurativa dei tirocinanti che saranno regolarmente coperti da assicurazione infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi da parte dell'Università di Venezia;

RITENUTO pertanto di procedere all'attivazione del tirocinio universitario mediante approvazione della convenzione allegata;

Delibera

1 - di approvare lo schema di convenzione, di tirocinio di formazione e orientamento, predisposta dall'Università Cà Foscari di Venezia e scaricabile dal sito dell'Università, per l'attivazione di tirocini di studenti;

2 - di precisare che nessun onere sarà a carico di questa Amministrazione e che per l'attività di tirocinio non si figura giuridicamente alcun tipo di rapporto di lavoro, e che la suddetta convenzione ha validità per tre anni a partire dal giorno della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovabile alla scadenza salvo disdetta.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del d. legs. 18.08.200, n. 267 :

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Servizio Tecnico
f.to ZANON Dott. Giuseppe

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.

Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del d. legs. 267/00.

Rif: 3202364



Università
Ca' Foscari
Venezia

ALLEGATO / DELIBERAZIONE
CONTRATTO
N° 35 del 18/03/2014

Prot. N. - III/14
Rep. N. -20__

Convenzione tra l'Università Ca' Foscari di Venezia e COMUNE DI ROSSANO VENETO per lo svolgimento di stages e tirocini di studenti e neo-laureati

Tra

L'Università Ca' Foscari di Venezia, soggetto promotore, d'ora in poi denominata "Università", con sede in Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, Codice Fiscale 80007720271, rappresentata dal dott. Mario Magliari, dirigente, domiciliato per la funzione presso l'Università

e

La azienda/ente **COMUNE DI ROSSANO VENETO**, soggetto ospitante, con sede legale a **ROSSANO VENETO (VI) in PIAZZA G. MARCONI, 4** rappresentata, per la firma del seguente atto da **DOSSA MORENA MARTINI - SINDACO PRO TEMPORE** (legale rappresentante) d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"

Premesso

- a) che gli artt. 27 e 92 del DPR 11.7.1980 n. 382 consentono all'Università di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale", nonché "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- b) che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, tra cui le Università, possono promuovere stages/tirocini di formazione ed orientamento presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9;
- c) che l'organico del soggetto ospitante soddisfa i requisiti di cui all'art. 1, DM 142/98, ovvero a quanto previsto dall'art. 41 comma 3 della Legge Regionale del Veneto 3/2009;
- d) che in materia di stages/tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della L. 196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142, la Legge Regionale del Veneto n. 3 del 13 marzo 2009 e la Legge n. 148 del 14 settembre 2011;

mesi, delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento universitari, nonché la conoscenza degli aspetti tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro, la comprensione dei processi di cambiamento in atto nella realtà lavorativa, economica e sociale e l'autopromozione e la progettazione della carriera professionale dello stesso stagista

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) **Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante si impegna:

- a) ad accogliere, nel numero concordato con il soggetto proponente, presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università o laureati da non più di dodici mesi per lo svolgimento di stages/tirocini di formazione e orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui al successivo art.3;
- b) a favorire l'esperienza dello stagista/tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
- c) a designare il responsabile incaricato di seguire presso il soggetto ospitante lo stagista/tirocinante e di certificare i risultati dello stage/tirocinio;
- d) in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007) il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare obbligatoriamente la comunicazione dell'avvio dello stage/tirocinio al centro per l'impiego competente entro le ore 24 del giorno antecedente, solo ed esclusivamente per i neo-laureati;
- e) in caso di infortunio durante lo svolgimento dello stage/tirocinio, a darne comunicazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università, e a darne comunicazione alla Università stessa;
- f) ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, il tirocinante, durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, è equiparato, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, al lavoratore dipendente del soggetto ospitante. Al datore di lavoro del soggetto ospitante competono, quindi, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa sopra citata. Allo stagista/tirocinante competono gli obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa sopraccitata per il "lavoratore".

Art. 2) **Obblighi dell'Università**

L'Università, quale soggetto promotore, assicura lo stagista/tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Nell'avviare lo stagista/tirocinante presso il soggetto ospitante, l'Università si impegna a darne comunicazione all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché alle Rappresentanze Sindacali dei soggetti ospitanti ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3) **Modalità e contenuto degli stages**

Il programma del periodo di stage/tirocinio viene stabilito di comune accordo tra il responsabile incaricato dal soggetto ospitante, d'ora in poi denominato tutor del soggetto ospitante ed il docente tutor designato dall'Università, d'ora in poi denominato tutor universitario.

Per ciascun stagista/tirocinante, inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo dello stagista/tirocinante;

soggetto ospitante;

d) le strutture presso cui si svolgerà lo stage/tirocinio;

e) gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e per la responsabilità civile.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata dal tutor universitario e dal tutor del soggetto ospitante.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della citata Legge n. 196/97, il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

Il soggetto ospitante farà svolgere allo stagista/tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento dello stage/tirocinio. Qualora sia previsto dal programma formativo, lo stagista potrà essere impegnato in funzioni operative finalizzate alla produzione o all'espletamento delle mansioni lavorative non oltre la misura e i tempi necessari per acquisire la padronanza delle tecniche operative.

Le parti prendono atto che l'art. 2 del D. Lgs n. 81 del 9/04/2008 equipara al lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/97, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo di lavoro

Art. 4) Obblighi dello stagista/tirocinante

Durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo e di orientamento lo stagista/tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

b) annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;

c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte dello stagista, il tutor del soggetto ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage. In tal caso il tutor del soggetto ospitante deve avvisare per iscritto il tutor universitario e i competenti uffici dell'Università, comunicando la motivata volontà di interrompere lo stage.

Art. 5) Durata, interruzione e proroga dello stage

Come previsto dalla normativa vigente la durata massima dei tirocini potrà essere di 6 mesi nel caso di neolaureati e di 9 mesi per gli studenti. Nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità la durata è estensibile a 18 mesi.

Spetta al tutor del soggetto ospitante verificare la regolare tenuta del registro delle presenze da parte dello stagista/tirocinante.

In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati lo stage può essere interrotto sia da parte del soggetto ospitante che dall'Università o dallo stagista. In tal caso si dovrà produrre una comunicazione scritta da far pervenire alla controparte almeno una settimana prima della data di effettiva interruzione.

Nel caso si decida di prorogare il periodo di stage, il soggetto ospitante, di comune accordo con lo stagista, dovrà inviare una richiesta scritta prima del termine dello stage. Sarà compito dell'Università autorizzare la proroga e prolungare la copertura assicurativa.

Art. 6) Valutazione dell'attività svolta

Terminato il periodo di stage, sarà cura dello stagista/tirocinante, ove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta che andrà inviata al tutor universitario e al tutor del soggetto ospitante.

Al termine dello stage il soggetto ospitante trasmetterà all'Università un'attestazione di frequenz

Art. 7) Risultati dell'attività

I risultati dell'attività dello stagista/tirocinante realizzati durante il periodo di stage rimangono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dallo stagista presso il soggetto ospitante.

Art. 8) Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità per tre anni a partire dal giorno della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata in scadenza. La parte che intende recedere da essa deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione autorizzato da inviarsi all'altro contraente preferibilmente entro tre mesi prima della scadenza.

Art. 9) Oneri fiscali

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto ospitante

Art. 10) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto ospitante presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

Art. 11) Risoluzione delle controversie

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Venezia,

L'UNIVERSITA' _____

IL SOGGETTO OSPITANTE _____

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

N. 292 . Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **21/03/2014** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **21/03/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento

per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....